

SEGNALAZIONI A CARATTERE CONSUNTIVO RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Di seguito si elencano una serie di domande e risposte sulle segnalazioni relative alle “Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari” (di seguito “Disposizioni 129”). Le risposte hanno solo fini esemplificativi e sono volte ad aiutare i soggetti segnalanti nell’invio delle segnalazioni.

Sommario

FAQ relative al Provvedimento	2
A – Ambito di applicazione.....	2
B – Informazioni anagrafiche	7
C – Durata, rendimento, costo della raccolta	9
D – Strumenti finanziari strutturati.....	16
E – Altre informazioni quantitative	17
F – Tempistiche	19
FAQ relative all’invio della segnalazione.....	19
G – Procedura FE129 e INFOSTAT	19
H – Soggetto segnalante	21
Varie	22

FAQ relative al Provvedimento

A – Ambito di applicazione

- A.1. I titoli collocati su base *private placement* (i.e. non collocati tramite offerta pubblica) e i titoli *retained* (i.e. emessi e sottoscritti all'interno dello stesso gruppo) rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento?

Tali titoli rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

- A.2. I titoli *puttable o callable o triggerable* con data di esercizio dell'opzione al 12° mese dall'emissione (o prima) possono essere considerati come titoli con scadenza inferiore a 12 mesi e quindi esclusi dalle segnalazioni?

Non sono esclusi poiché possono essere considerati strutturati.

- A.3. Le norme riguardano soltanto le operazioni sul mercato primario e non le operazioni sul mercato secondario, incluse le operazioni di pronti contro termine di mercato aperto?

Si veda la Sezione 2.1 Ambito di applicazione delle Disposizioni 129.

- A.4. Le vendite sul mercato primario di quote di fondi OICVM sono escluse dall'obbligo di segnalazione?

Le quote di fondi OICVM sono escluse dall'obbligo di segnalazione.

- A.5. Le offerte di opzioni rientrano nell'ambito di applicazione?

Le offerte di opzioni non rientrano nell'ambito di applicazione.

- A.6. Gli strumenti convertibili e scambiabili (*convertible / exchanchable bond*) rientrano nell'ambito di applicazione?

Gli strumenti convertibili e scambiabili rientrano nell'ambito di applicazione.

- A.7. Le ricevute di deposito rappresentative di azioni rientrano nell'ambito di applicazione?

Le ricevute di deposito rappresentative di azioni non rientrano nell'ambito di applicazione.

- A.8. Le *Schuldscheine* rientrano nell'ambito di applicazione?

Le *Schuldscheine* non rientrano nell'ambito di applicazione.

- A.9. Gli strumenti *autocall* rientrano nell'ambito di applicazione delle norme?

Sì, rientrano nell'ambito di applicazione.

- A.10. Nelle operazioni di cartolarizzazione devono essere segnalate le call option dell'*originator* e del *servicer*?

No, non devono essere segnalate queste call option.

- A.11. Le *stock options* con regolamento in contanti rientrano nell'ambito di applicazione?

Tale tipologia di *stock options* non rientra nell'ambito di applicazione (si veda il punto 10 del paragrafo Esclusioni 2.2 delle Disposizioni 129).

A.12. Sono esclusi dalle segnalazioni gli strumenti emessi da società estere non del gruppo collocati in Italia sulla propria rete dalle banche?

Questi strumenti rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento.

A.13. I titoli emessi su base *reverse enquiry*, collocati in *private placement* e quindi non tramite offerta pubblica, non devono essere segnalati?

Gli strumenti finanziari emessi in regime di *reverse enquiry* non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento. Far riferimento alla sezione 1.2 del provvedimento per la definizione di "reverse enquiry".

A.14. Il collocamento presso succursali italiane di investitori esteri e/o succursali di entità giuridiche italiane rientra nell'ambito di applicazione?

Rientra nell'ambito di applicazione se il collocamento è effettuato in Italia presso soggetti residenti.

A.15. Gli strumenti finanziari acquistati direttamente dall'emittente da parte delle banche private per la vendita a clientela facoltosa rientrano negli obblighi di segnalazione?

Tali strumenti rientrano nell'ambito di applicazione. Inoltre andrebbe segnalato come importo collocato presso famiglie se la finalità è il collocamento presso clientela residente.

A.16. Con il termine *direct listing* si intende anche l'ammissione alle negoziazioni su MTF non preceduta da un periodo di sottoscrizione?

Con il termine *direct listing* si intende la procedura in base alla quale gli strumenti finanziari già emessi sono quotati direttamente senza previo periodo d'offerta, indipendentemente dal mercato in cui vengono quotati.

A.17. I *contract for difference* rientrano nell'ambito di applicazione?

No, non rientrano nell'ambito di applicazione.

A.18. I soggetti che collocano gli strumenti finanziari di emittenti italiani o facenti capo a soggetti vigilati residenti sono chiamati ad assicurare che l'emittente effettui la segnalazione o deleghi i suoi obblighi di segnalazione?

Per tale tipologia di strumenti l'obbligo di segnalazione è in capo al soggetto emittente o alla capogruppo residente.

A.19. In considerazione del fatto che i collocatori intervengono solo per prodotti di soggetti esteri (non appartenenti ad altri gruppi bancari vigilati italiani), chi deve fare la segnalazione nel caso in cui una banca residente collochi titoli della sua capogruppo non residente che ha una filiale in Italia?

La banca residente con ruolo "collocatore".

A.20. Il collocatore deve essere identificato con riferimento alla nozione contenuta nell'art. 1, co. 5 (c) e (c-bis) del TUF, o diversamente, per essere identificati come "collocatori" è sufficiente svolgere il servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione ordini?

Il collocatore deve svolgere attività di collocamento secondo quanto definito nel TUF.

A.21. Come deve essere effettuata la segnalazione nel caso sia presente un sindacato / consorzio di collocamento?

Ipotizzando ad esempio un sindacato / consorzio con più Lead Managers (LM), tutti sottoscrittori con ruolo paritario, si possono identificare le seguenti figure:

LM1: Responsabile del regolamento nei confronti dell'emittente, è incaricato del regolamento dell'operazione nei confronti dell'emittente (ruolo formale che svolge anche per conto degli altri membri del sindacato), ossia del ritiro dell'importo complessivo dei titoli emessi (cd. "allotment", unico ticket di primario in senso stretto) contro pagamento;

LM2: Responsabile del billing&delivery (Lead Manager B&D, ruolo prettamente operativo), è invece incaricato della distribuzione agli investitori;

LM3 / LM4: altri membri del sindacato / consorzio.

Il LM1 solitamente rivende l'intero importo emesso a LM2 salvo eccezioni: ossia in caso il LM2 non abbia rapporti diretti con i singoli investitori chiede ad altri membri del consorzio (LM3/LM4) di regolare il singolo ticket di vendita.

Per capire chi sono i soggetti segnalanti, occorre capire quanti di questi soggetti collocano in Italia (si veda anche il RIQUADRO 2 nelle "Istruzioni per la compilazione dei messaggi"):

- a) se esiste solo un soggetto che colloca in Italia (e.g. LM3), sarà sempre e solo tale soggetto a dover segnalare tutte le sezioni, indipendentemente dalle caratteristiche del sindacato / consorzio di collocamento;
- b) se sono presenti più soggetti che collocano in Italia (e.g. LM3 e LM4) ed è presente una struttura "pot system", la segnalazione dovrà essere inviata dal responsabile del B&D (LM2); se necessario, ad esempio nel caso in cui LM2 non disponga di tutte le informazioni necessarie, è comunque consentita la facoltà da parte di LM3 e LM4 di integrare la segnalazione di LM2 con le proprie eccezioni (importi collocati non registrati nel pot system) ovvero di segnalare il totale collocato in Italia di propria competenza, a seconda degli accordi presi all'interno del sindacato / consorzio;
- c) se sono presenti più soggetti che collocano in Italia (e.g. LM3 e LM4) ma non è presente una struttura "pot system", LM1 segnalerà solo le informazioni relative all'anagrafica, mentre LM3 e LM4 segnaleranno le informazioni sul collocato di propria competenza (sempre che LM1 non sia a sua volta collocatore in Italia, nel qual caso anche LM1 segnalerà le informazioni sul collocato di propria competenza).

Nel caso b), al fine di chiarire la tipologia di segnalazione effettuata, nei messaggi di "Comunicazione collocato di sezione 4" dovrà essere valorizzato il campo "Tipologia importi segnalati", che può assumere i seguenti valori:

- 1–Importo totale collocato/offerto in Italia registrato in pot-system;
- 2–Importo totale collocato/offerto in Italia dal segnalante;
- 3–Importo collocato/offerto in Italia dal segnalante non registrato nel pot-system (exceptions).

Le informazioni segnalate dovranno seguire una delle seguenti logiche:

- i. se il Lead Manager B&D segnala 1, allora tutti gli altri collocatori dovranno segnalare 3;
- ii. se il Lead Manager B&D segnala 2, allora anche tutti gli altri collocatori dovranno segnalare 2.

NOTA BENE: per quanto appena descritto, nel caso b) risulta di fondamentale importanza che i diversi membri del sindacato / consorzio si accordino preventivamente sulla logica segnaletica da adottare (i) o (ii).

Per ulteriore chiarimento, si riporta di seguito la descrizione di alcune possibili casistiche ed una tabella riassuntiva:

✓ Caso 1 (Metodo di Collocamento 2 o 5)

LM2: Lead Manager B&D senza quota di collocato in Italia

LM3: collocatore in Italia

→ E' presente un unico collocatore in Italia. →

- Sottocaso a): LM2 conosce il numero di collocatori in Italia (uno) → la segnalazione verrà effettuata da LM3 (Metodo di Collocamento 2).

- Sottocaso b): al momento dell'emissione del titolo, LM2 non conosce il numero di collocatori in Italia → LM2 potrà segnalare le sezioni 1 e 2-3, mentre la quota di collocato verrà segnalata da LM3 ("Metodo di Collocamento = 5" e "Tipologia importi segnalati = 2").

✓ Caso 2 (Metodo di Collocamento 5)

LM2: Lead Manager B&D con quota di collocato in Italia

LM3: collocatore in Italia

→ E' presente più di un collocatore in Italia. → La segnalazione dovrà essere effettuata da LM2. Come precedentemente descritto, esiste tuttavia la possibilità di segnalare la sezione 4 anche per LM3. In tal caso i membri del sindacato dovranno accordarsi sulla modalità da utilizzare, ricordando che se LM2 segnala "Tipologia importi segnalati = 1", allora LM3 dovrà segnalare "Tipologia importi segnalati = 3"; se LM2 segnala "Tipologia importi segnalati = 2", allora LM3 dovrà segnalare "Tipologia importi segnalati = 2".

✓ Caso 3 (Metodo di Collocamento 5)

LM2: responsabile B&D con o senza quota di collocato in Italia

LM3: collocatore in Italia

LM4: collocatore in Italia

→ E' presente più di un collocatore in Italia. → La segnalazione dovrà essere effettuata da LM2. Come precedentemente descritto, esiste tuttavia la possibilità di segnalare la sezione 4 anche per LM3 e LM4. I membri del sindacato dovranno accordarsi sulla modalità da utilizzare, ricordando che se LM2 segnala "Tipologia importi segnalati = 1", allora LM3 e LM4 dovranno segnalare "Tipologia importi segnalati = 3"; se LM2 segnala "Tipologia importi segnalati = 2", allora anche LM3 e LM4 dovranno segnalare "Tipologia importi segnalati = 2".

✓ Caso 4 (Metodo di Collocamento 6)

LM1: Responsabile del regolamento nei confronti dell'emittente senza quota di collocato in Italia

LM3: collocatore in Italia

LM4: collocatore in Italia

→ Sono presenti due collocatori in Italia. → La segnalazione delle informazioni relative all'anagrafica dovrà essere effettuata da LM1, mentre la segnalazione delle informazioni sul collocato dovrà essere effettuata da LM3 e LM4.

✓ Caso 5 (Metodo di Collocamento 6)

LM1: Responsabile del regolamento nei confronti dell'emittente con quota di collocato in Italia

LM3: collocatore in Italia

LM4: collocatore in Italia

→ Sono presenti tre collocatori in Italia. → La segnalazione delle informazioni relative all'anagrafica dovrà essere effettuata da LM1, mentre la segnalazione delle informazioni sul collocato dovrà essere effettuata da LM1, LM3 e LM4.

	Collocamento non sindacato	Collocamento in Sindacato / Consorzio				Offerta		
Num. Collocatori in Italia?	-	1		>1 o non conosciuto		-		
Esiste Pot System?	-	Si	No	Si	No	-		
Esiste Resp. del Regolamento vs emittente?	-	-	Si	No	-	Si	No	-
- SEZIONE 1								
- SEZIONI 2&3	Tutti i soggetti che hanno collocato in Italia.	L'unico collocatore del sindacato/consorzio che ha collocato in Italia deve segnalare <u>tutte</u> le sezioni a prescindere dalle caratteristiche del sindacato/consorzio.		Il Lead Manager B&D deve segnalare <u>tutte</u> le sezioni. <u>NOTA:</u> la sezione 4 deve includere il totale degli importi collocati in Italia dai membri del sindacato/consorzio. Ciascun membro del sindacato/consorzio può segnalare la propria sezione 4 ad integrazione/sostituzione della segnalazione del Lead Manager B&D.	Il Resp. Regol. vs emittente deve segnalare le sezioni anagrafiche 1, 2 e 3.	Tutti i membri del sindacato/consorzio che hanno collocato in Italia.	Tutti i soggetti che hanno offerto in Italia.	
- SEZIONE 4								

A.22. Nel caso in cui l'intermediario non rivesta il ruolo di collocatore, in quanto i collocatori – ossia chi di fatto ha il contatto diretto con il sottoscrittore - siano le reti di gruppo e/o le reti distributive terze al gruppo coinvolte di volta in volta nel collocamento, chi deve inviare la segnalazione?

La segnalazione andrà effettuata dai soggetti che collocano in Italia secondo quanto riportato alla nota (3) del Provvedimento. Se l'intermediario non è un soggetto che colloca all'interno del sindacato, la segnalazione non è dovuta. La segnalazione sarà effettuata dai soggetti appartenenti alle reti distributive.

A.23. Se l'intermediario sottoscrive, senza garanzia a fermo verso l'emittente, i titoli che per pari valuta rivende a soggetti istituzionali che acquistano o per la proprietà o per la successiva rivendita ad altra clientela, si potrebbe configurare un servizio di "negoziazione in conto proprio" con preventiva raccolta di interesse per lo strumento finanziario e di conseguenza non necessariamente un collocamento in senso giuridico?

Tale tipo di operatività rientra nell'ambito di applicazione. Se l'intermediario non svolge attività di collocamento ai sensi del TUF, la segnalazione va effettuata dall'emittente o dall'offerente. Inoltre andrebbe segnalato come importo sottoscritto da clientela (e non dall'intermediario) se la finalità è nella sostanza il collocamento presso clientela residente (suddivisa per settore secondo le regole della Sezione 4).

A.24. Nel caso in cui un soggetto collochi strumenti finanziari presso un gestore non italiano e quest'ultimo collochi gli strumenti presso un sub account italiano, qual è il soggetto responsabile della segnalazione?

Il gestore è responsabile della segnalazione in quanto unico soggetto che colloca in Italia.

A.25. L'intermediario avente ruolo collocatore ai sensi delle Disposizioni 129 deve effettuare la segnalazione trimestrale?

Sì, ma le segnalazioni trimestrali sono dovute solo per i trimestri all'interno dei quali avviene il collocamento/offerta.

A.26. L'obbligo di segnalazione dipende dal numero di collocatori in Italia?

Si veda la risposta alla domanda A21.

A.27. Vi sono obblighi per il responsabile del collocamento nel caso in cui tale soggetto non collochi direttamente in Italia?

Qualora vi sia più di un collocatore in Italia, se il responsabile del collocamento è anche responsabile del *billing&delivery* o responsabile del regolamento nei confronti dell'emittente, allora deve segnalare secondo quanto descritto alla domanda A.21).

A.28. I titoli SSA (*supranationals*, *sovereigns/sub-sovereigns* e *agencies*) rientrano nell'ambito di applicazione?

In linea con quanto riportato nelle Disposizioni 129, valgono le seguenti regole:

- *supranationals*: sono esclusi se gli emittenti sono organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, ovvero se vi è una garanzia di uno stato UE;
- *sovereign*: sono esclusi;
- *sub-sovereigns*: sono esclusi solo se hanno la garanzia di uno stato UE;
- *agencies*: sono esclusi solo se hanno la garanzia di uno stato UE.

A.29. Le riaperture di emissioni obbligazionarie (Tap issue) rientrano nell'ambito di applicazione?

Sì, se la prima emissione è successiva al 01/10/2016.

B – Informazioni anagrafiche

B.1. Dove sono disponibili le informazioni relative a capogruppo emittente, codice garante e capogruppo garante? A chi si riferiscono nel caso in cui l'emittente sia una SPV?

Per i soggetti appartenenti a gruppi bancari residenti le informazioni relative alle capogruppo sono già previste nell'applicazione. Per gli altri soggetti le informazioni devono essere fornite dal segnalante. Nel caso di ABS e CDO i campi garante e capogruppo garante non sono presenti.

B.2. Cosa bisogna segnalare nel campo "Garante" se sono presenti più garanti?

Nell'applicazione è possibile inserire solo un garante. Nel caso tra i garanti vi fosse anche la capogruppo, va inserita quest'ultima. Negli altri casi va inserito il garante il più rappresentativo.

B.3. Come si ottiene il codice identificativo dei soggetti?

All'interno dell'applicazione sarà possibile, ove necessario, censire nuovi soggetti.

B.4. Qual è il sottogruppo di attività economica di una SPV?

Le SPV hanno codici sottogruppo di attività economica specifici, indicati nella Circ.140, che si riportano di seguito per comodità:

- i) 249 - SPV residenti;
- ii) 717 - SPV area euro;
- iii) 718 - SPV extra area euro.

B.5. Come vanno interpretati i valori del dominio Restrizioni alla Vendita? In particolare quali valori fra "No restrizioni", "Restrizioni solo mercato primario" e "Restrizioni estese al mercato secondario" si devono impostare nei casi di: (1) *private placement*; (2) offerte riservate ad investitori istituzionali che dopo il collocamento possono circolare anche fra investitori non istituzionali essendo titoli liberamente trasferibili; (3) offerte limitate solo ad alcuni paesi (per esempio no ad investitori USA)?

Nella compilazione del campo si deve tener conto delle eventuali restrizioni presenti all'emissione e al collocamento, se tali restrizioni sono estese al mercato secondario e delle eventuali restrizioni già presenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi in cui lo strumento viene offerto / collocato. Nel caso (1) dipende se dopo il collocamento i titoli sono trasferibili o no, nel caso (2) si dovrebbe segnalare "Restrizioni solo mercato primario", nel caso (3) dipende se le restrizioni sono estese anche al mercato secondario.

B.6. Devono essere segnalate tutte le priorità del rimborso previste durante la vita dello strumento oppure solo quelle previste all'emissione?

Il campo è dovuto solo per le cartolarizzazioni.

B.7. Il prezzo di emissione e di offerta va indicato anche per gli strumenti finanziari emessi da un residente e collocati all'estero?

Sì, il prezzo di emissione e di offerta va indicato anche per questa tipologia di strumenti.

B.8. Se la data di scadenza è posticipata ed è diversa da quella segnalata all'emissione, va inviata una nuova segnalazione?

In questi casi va inviata una comunicazione di aggiornamento.

B.9. Anche per i tassi di riferimento (e.g. Euribor) è disponibile un codice ISIN?

Anche per questa tipologia di tassi è disponibile un codice ISIN.

B.10. Cosa bisogna segnalare nel caso di uno strumento finanziario indicizzato a più sottostanti?

Per tale tipologia di strumento si fa riferimento ai campi "Indicizzazione del capitale" e "Indicizzazione delle cedole".

B.11. Il campo rimborso anticipato è binario (i.e. il campo indica la presenza e meno dell'opzione)?

Sì, il campo indica la presenza o meno dell'opzione.

B.12. Il campo relativo alla componente derivativa è binario (i.e. il campo indica la presenza e meno della componente derivativa)?

Sì, il campo indica la presenza o meno della componente derivativa.

B.13. Se il prezzo di offerta è pari a 100,10% del valore nominale comprensivo di una commissione di sottoscrizione/onere di collocamento pari allo 0,10% del valore nominale, cosa va segnalato nel campo prezzo di emissione o di offerta?

Va indicato 100,10.

B.14. Perché alcuni titoli sono già presenti in Anagrafe Titoli? Cosa devo fare se un titolo non è presente?

Un titolo può essere presente in Anagrafe Titoli per diverse ragioni: (1) perché il codice ISIN è stato assegnato dalla Banca d'Italia, (2) perché è stato richiesto il censimento per finalità diverse da quelle delle segnalazioni 129 oppure (3) perché è stato censito da un segnalante 129.

Se il titolo non è presente nell'Anagrafe Titoli, prima di poter inviare una segnalazione 129, deve essere censito tramite uno dei seguenti messaggi:

- "Censimento ISIN e info anagrafiche 129 (sez. 1)", se si devono inviare le segnalazioni anagrafiche di sezione 1 e 2-3. Questo messaggio ha il duplice effetto di censire il titolo ed effettuare la segnalazione di sezione 1;
- "Censimento ISIN per segnalazione 129 – sezione 4", se (1) si devono inviare solo le segnalazioni di sezione 4 e (2) si desidera censire il titolo senza effettuare la segnalazione di sezione 1 poiché le sezioni anagrafiche 1 e 2-3 sono dovute da altro soggetto.

Il messaggio “Censimento ISIN per segnalazione 129 – sezione 4” può essere utilizzato nei seguenti casi:

- 1) se il “Metodo di Collocamento = 5”, il collocatore che non è Lead Manager B&D censisce un titolo non presente in anagrafe solo per poter inviare le segnalazioni di sezione 4.
- 2) se il “Metodo di Collocamento = 6”, il collocatore che non è Responsabile del regolamento nei confronti dell'emittente censisce un titolo non presente in anagrafe solo per poter inviare le informazioni di sezione 4.

C – Durata, rendimento, costo della raccolta

C.1. La durata attesa è la *duration* di uno strumento?

No, è definita in maniera diversa dalla *duration*.

C.2. Come si calcola la durata attesa?

La durata attesa è pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso. Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione è pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente. Per maggiori dettagli si vedano le [“Istruzioni per la compilazione dei messaggi”](#).

C.3. Nel calcolo della durata attesa si deve tener conto delle eventuali opzioni di rimborso anticipato a favore dell'emittente (e.g. nel caso delle cartolarizzazioni o a causa di turbative di mercato)?

No, non si deve tener conto di tali opzioni, tranne nel caso dei titoli irredimibili.

C.4. Come si calcola la durata attesa per i titoli irredimibili?

Se non sono presenti opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, deve essere segnalato 999. Se è presente un'opzione di rimborso anticipato o di riacquisto, la durata attesa va calcolata ipotizzando che lo strumento sia rimborsato completamente alla prima data di esercizio dell'opzione.

C.5. Quale è la metodologia di calcolo del costo della raccolta relativo all'emissione? Cosa si intende per “detratte le commissioni e l'eventuale costo di copertura”? Come ci si comporta nel caso di prodotti strutturati, in cui parte dello spendibile dal quale vengono pagate le commissioni deriva dalla vendita di opzioni? Se si detraggono le componenti commissionali (tra le quali le commissioni di collocamento), si potrebbe arrivare eventualmente a determinare un *funding cost* negativo.

La definizione del campo deriva dalla definizione di costo della raccolta già utilizzata nel modulo 83 Vig. Il campo prevede anche valori negativi (*funding cost* negativo). Le commissioni pagate dal sottoscrittore e corrisposte a soggetti terzi rispetto all'emittente devono essere detratte poiché non sono un costo per l'emittente. L'eventuale costo (strategia) di copertura deve invece essere considerato. Tale costo è, in alcuni casi, teorico poiché i flussi di cassa futuri e la stessa strategia di copertura potrebbero essere non completamente noti all'emissione. Si precisa che il calcolo di tale costo è una stima poiché, ad esempio, non è detto che le strategie di copertura utilizzate in pratica siano a livello di singolo deal, ma potrebbero essere a livello di “portafoglio”.

C.6. Nel calcolo del costo della raccolta devono essere detratte anche le commissioni retrocesse a soggetti appartenenti al gruppo bancario dell'emittente?

Il costo della raccolta va calcolato a livello di gruppo. Bisogna distinguere quindi il caso in cui le commissioni sono retrocesse a soggetti del gruppo dal caso in cui le commissioni sono retrocesse a soggetti non del gruppo. Tali commissioni vanno detratte dal netto ricavo solo se il soggetto a cui vengono retrocesse non appartiene al gruppo: ad esempio, a parità di altre caratteristiche e

assumendo una commissione di collocamento maggiore di zero, un titolo collocato da un intermediario del gruppo avrà un costo della raccolta inferiore rispetto ad un titolo simile collocato tramite un intermediario non appartenente al gruppo.

C.7. Come si calcola il costo della raccolta se sono state effettuate coperture sul titolo?

Se la strategia di copertura modifica i flussi di cassa, ad esempio coperture *back-to-back* ovvero coperture di tasso, bisogna tenerne conto nel calcolo, poiché potrebbero modificare il costo per l'emittente.

C.8. Il campo "Costo della raccolta relativo all'emissione" deve essere calcolato anche per strumenti che non sono propriamente strumenti di raccolta (e.g. Certificates)? Inoltre come viene prevista la valorizzazione del campo nel caso in cui il segnalante sia in una posizione di Lead manager?

Il costo della raccolta è previsto anche per i Certificates. Nel caso in cui segnalante operi con il ruolo "collocatore", l'informazione va richiesta all'emittente. Questo valore è stimato all'emissione tenendo conto dei flussi di cassa futuri, delle strategie di copertura e delle commissioni retrocesse a soggetti terzi rispetto all'emittente.

C.9. Se l'emittente non dichiara al collocatore il costo della copertura (ad esempio perché commercialmente sensibile), cosa deve segnalare il collocatore nel campo relativo al costo della raccolta?

In questo caso particolare il collocatore calcola il costo della raccolta ipotizzando che non ci sia un costo per la copertura.

C.10. Qualora il titolo sia denominato in una valuta diversa dall'euro, il costo della raccolta deve essere sempre espresso rispetto alla valuta euro oppure in valuta?

Se il titolo è denominato in una valuta diversa dall'euro, il costo della raccolta deve essere espresso rispetto alla valuta euro prendendo in considerazione il cross-currency swap di riferimento.

C.11. Come bisogna calcolare il costo della raccolta in caso di emissioni a tasso misto?

Se il costo della raccolta, tenuto conto delle strategie di copertura, è prevalentemente a tasso variabile, va indicato il costo della raccolta a tasso variabile. Nel calcolo dello spread bisogna tener conto anche delle cedole a tasso fisso trasformate in spread su tasso variabile sulla base di opportuni tassi di mercato. Lo spread va espresso rispetto al tasso Euribor 3M.

Se il costo della raccolta, tenuto conto delle strategie di copertura, è prevalentemente a tasso fisso, va indicato il costo della raccolta a tasso fisso. Nel calcolo dello spread percentuale totale bisogna tener conto anche delle cedole a tasso variabile trasformate in tasso fisso sulla base di opportuni tassi di mercato.

C.12. Relativamente alle comunicazioni sul rendimento effettivo della sezione 2, si parla di spread sul parametro di indicizzazione, quale componente garantita del rendimento del titolo. In presenza di valori negativi dei tassi di interesse e assenza di un *floor* pari allo *spread*, la componente garantita sarà pari a zero? Così come la componente variabile, nel caso in cui il valore assunto dal parametro di riferimento al momento dell'emissione sia negativo?

Nel caso di assenza di *floor* ma presenza di *spread*, la componente garantita è pari allo *spread* mentre quella variabile è il valore assunto dal parametro di riferimento eventualmente negativo. La somma dei due valori è pari al rendimento effettivo calcolato all'emissione.

C.13. Come deve essere segnalato il rendimento effettivo all'emissione nel caso di titoli a tasso variabile?

Esempio di modalità di segnalazione del rendimento effettivo all'emissione per i titoli a tasso variabile.

Caso 1

Titolo a tasso variabile Euribor 3M + spread 0.8%.
Valore Euribor al 13-06-2016 pari a -0,263%

Vanno segnalati i seguenti numeri

componente garantita: 0.8%.
componente a tasso variabile: -0,263%
Caso 2

Titolo a tasso variabile Euribor 3M + spread 0.8% con floor allo 0.3%.
Valore Euribor al 13-06-2016 pari a -0,263%

Poiché $-0,263\% + 0.8\% = 0.537\% > 0.3\%$, vanno segnalati i seguenti numeri

componente garantita: 0.8%.
componente a tasso variabile: -0,263%

Caso 3

Titolo a tasso variabile Euribor 3M + spread 0.4% con floor allo 0.3%.
Valore Euribor al 13-06-2016 pari a -0,263%

Poiché $-0,263\% + 0.4\% = 0.137\% < 0.3\%$, vanno segnalati i seguenti numeri

componente garantita: 0.3%.
componente a tasso variabile: 0%

C.14. Il rendimento effettivo all'emissione va segnalato anche dai collocatori?

Sì, il dato va segnalato anche dai collocatori.

C.15. Nel calcolo del rendimento effettivo bisogna tener conto del costo dell'eventuale copertura?

No, bisogna tener conto del costo di copertura nel calcolo del costo della raccolta.

C.16. Come deve essere calcolato il costo della raccolta?

Si ricorda che:

- 1) il costo della raccolta va segnalato su base annuale
- 2) il costo della raccolta va segnalato in punti percentuali (se il costo della raccolta è pari all'1,5%, si deve segnalare 1,5).

Si precisa che il costo della raccolta è, in alcuni casi, teorico poiché i flussi di cassa futuri e la stessa strategia di copertura potrebbero essere non completamente noti all'emissione. Inoltre la strategia di copertura potrebbe essere a livello di portafoglio e non a livello di singola emissione.

Esempi di modalità di segnalazione del costo della raccolta.

Esempio 1: modalità di segnalazione del costo della raccolta determinato sulla base di un tasso fisso.

Supponendo di avere un titolo di debito con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale: 100
- Prezzo di emissione (netto ricavo): 99
- Durata del titolo: 2 anni

- Frequenza cedole: semestrale
- Cedole su base annua: 2%
- Data di regolamento: 31/01/2018
- Commissioni pagate dall'emittente (es: collocamento, strutturazione, costi legali): 3% all'emissione
- Costo stimato della copertura: 0% l'anno

Prezzo di emissione detratte le commissioni e tenuto conto del costo della copertura: $99 - 3 - 0 = 96$

Flussi di cassa (ricavi con segno positivo):

- Alla data di emissione: $96 = 99$ (netto ricavo) $- 3$ (commissioni)
- Anno 1, semestre 1: $-1 = -1$ (cedola)
- Anno 1, semestre 2: -1
- Anno 2, semestre 1: -1
- Anno 2, semestre 2: $-101 = -1$ (cedola) -100 (valore di rimborso)

Calcolare quindi il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa pari a zero. Nell'esempio il costo della raccolta è il 2,05% su base semestrale. Convertendo su base annua in capitalizzazione composta, si ottiene un **costo della raccolta pari a 4,15%**, poiché $(1 + 2,05\%)^2 - 1 = 4,15\%$.

Flussi di cassa attualizzati con il tasso di interesse 2,05%:

- All'emissione: $+96$
- Anno 1, semestre 1: $-0,9799 = -1 / (1+0,0205)$
- Anno 1, semestre 2: $-0,9602 = -1 / (1+0,0205)^2$
- Anno 2, semestre 1: $-0,9409 = -1 / (1+0,0205)^3$
- Anno 2, semestre 2: $-93,119 = -1 / (1+0,0205)^4$

La somma dei flussi è pari a 0.

La funzionalità per calcolare il tasso interno di rendimento è disponibile su molti pacchetti di calcolo finanziario.

Esempio 2: modalità di segnalazione del costo della raccolta determinato sulla base dell'Euribor 3M

Supponendo di avere un titolo di debito con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale: 100
- Prezzo di emissione: 100
- Durata del titolo: 1 anno
- Cedola su base annua: Euribor 3M + spread 1%
- Frequenza cedole: trimestrale
- Data di regolamento: 31/01/2018
- Commissioni pagate dall'emittente: 0,5% alla data di emissione
- Costo della copertura: 0
- Base del costo della raccolta per l'emittente: Euribor 3M
- Base di calcolo del costo della raccolta da segnalare: Euribor 3M

Dato che il costo della raccolta è determinato sulla base di un costo variabile il campo deve indicare lo spread del costo della raccolta rispetto all'Euribor a 3 mesi.

Prezzo di emissione detratte le commissioni e tenuto conto del costo della copertura:
 $100 - 0,5 - 0 = 99,5$

Flussi di cassa:

Emissione: $99,5$ (prezzo di emissione $-$ commissioni $-$ costo della copertura)

Trimestre 1: $-0,25$ (spread, non si considera l'Euribor 3M perché la base del costo della raccolta è variabile e la cedola del titolo è indicizzata all'Euribor 3M)

Trimestre 2: -0,25
Trimestre 3: -0,25
Trimestre 4: -100,25 = -100 -0,25

Calcolare quindi il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa pari a zero. Nell'esempio il costo della raccolta è 0,376% su base periodale. Convertendo su base annua in capitalizzazione composta, si ottiene un **costo della raccolta pari a 1,51%**, poiché $(1 + 0,376\%)^4 - 1 = 1,513\%$.

Flussi di cassa attualizzati con il tasso periodale pari a 0,376%:

- All'emissione: +99,5
- Trimestre 1: $-0,249 = -0,25 / (1 + 0,00376)$
- Trimestre 2: $-0,248 = -0,25 / (1 + 0,00376)^2$
- Trimestre 3: $-0,247 = -0,25 / (1 + 0,00376)^3$
- Trimestre 4: $-98,756 = -100,25 / (1 + 0,00376)^4$

La somma dei flussi è pari a 0.

Esempio 3: modalità di segnalazione del costo della raccolta determinato sulla base di un tasso diverso dall'Euribor 3M

Supponendo di avere un titolo di debito con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale: 100
- Prezzo di emissione: 100
- Durata del titolo: 2 anni
- Cedola su base annua: Euribor 6M + spread 1%
- Frequenza cedole: semestrale
- Data di regolamento: 31/01/2018
- Commissioni pagate dall'emittente: 1% alla data di emissione
- Costo della copertura: 1,5% upfront
- Base del costo della raccolta per l'emittente: Euribor 6M
- Base di calcolo del costo della raccolta da segnalare: Euribor 3M

Dato che il costo della raccolta è determinato sulla base di un costo variabile il campo va compilato come spread tra il costo della raccolta e l'Euribor a 3 mesi. Inoltre, dato che la base del costo della raccolta per l'emittente è l'Euribor 6M, è necessario calcolare la differenza tra Euribor 6M e Euribor 3M alla data di emissione; nell'esempio proposto è pari a $-0,28\% - (-0,33\%) = 0,05\%$ (31/01/2018). In alternativa, si può considerare lo spread che rende nullo il valore attuale di un basis swap 3M vs 6M con scadenza 2Y.

Prezzo di emissione detratte le commissioni e tenuto conto del costo della copertura:

$$100 - 1 - 1,5 = 97,5$$

Flussi di cassa:

- Data di emissione: 97,5 (prezzo di emissione - commissioni - copertura)
- Primo anno, primo semestre: $-0,525 = -0,5$ (spread) $-0,025$ (differenza Euribor 6M e Euribor 3M su base semestrale)
- Primo anno, secondo semestre: -0,525
- Secondo anno, primo semestre: -0,525
- Secondo anno, secondo semestre: $-100,525 = -100$ (valore rimborso) $-0,5$ (spread) $-0,025$ (differenza Euribor 6M e Euribor 3M su base semestrale)

Calcolare quindi il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa pari a zero. Nell'esempio il costo della raccolta è 1,17% su base semestrale. Convertendo su base annua in capitalizzazione composta, si ottiene un costo della raccolta pari al 2,35%, poiché $(1 + 1,17\%)^2 - 1 = 2,35\%$.

Flussi di cassa attualizzati con il tasso di interesse 1,19%:

- Emissione: +97,5
- Primo anno, primo semestre: $-0,519 = -0,525 / (1 + 0,0117)$
- Primo anno, secondo semestre: $-0,513 = -0,525 / (1 + 0,0117)^2$
- Secondo anno, primo semestre: $-0,507 = -0,525 / (1 + 0,0117)^3$
- Secondo anno, secondo semestre: $-95,961 = -100,525 / (1 + 0,0117)^4$

La somma dei flussi è pari a 0.

Esempio 4: modalità di segnalazione del costo della raccolta determinato sulla base di un tasso variabile per un titolo a tasso fisso

Supponendo di avere un titolo di debito con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale: 100
- Prezzo di emissione: 100
- Durata del titolo: 5 anni
- Cedola fissa su base annuale: 0,77% (0,47% IRS 5Y + 0,3% spread)
- Frequenza cedole: annuale
- Data di regolamento: 31/01/2018
- Commissioni pagate dall'emittente: 1% all'emissione
- Costo della copertura: 0
- Hedging: IRS in cui l'emittente paga Euribor 6M e riceve un tasso fisso con swap rate pari a 0,47% (31/01/2018)
- Base del costo della raccolta per l'emittente: Euribor 6M
- Base di calcolo del costo della raccolta da segnalare: Euribor 3M

Nonostante il titolo sia a tasso fisso, la strategia di copertura rende la base del costo della raccolta variabile. Dato che il costo della raccolta è determinato sulla base di un costo variabile il campo va compilato come spread tra il costo della raccolta e l'Euribor a 3 mesi. Come nell'esempio 3 è necessario calcolare la differenza tra Euribor 6M e Euribor 3M alla data di emissione; nell'esempio proposto è pari a $-0,28\% - (-0,33\%) = 0,05\%$ (31/01/2018). In alternativa, si può considerare lo spread che rende nullo il valore attuale di un basis swap 3M vs 6M con scadenza 5Y.

Prezzo di emissione detratte le commissioni e tenuto conto del costo della copertura: $100 - 1 - 0 = 99$

Flussi di cassa:

- Emissione: ricavo 99 (prezzo di emissione – commissioni – costo della copertura)
- Anno 1: $-0,35 = -0,77$ (coupon) + $0,47$ (swap rate) - $0,05$ (6M Euribor – 3M Euribor)
- Anno 2: $-0,35$
- Anno 3: $-0,35$
- Anno 4: $-0,35$
- Anno 5: $-100,35 = -100$ (valore rimborso) - $0,77$ (coupon) + $0,47$ (swap rate) - $0,05$ (6M Euribor – 3M Euribor)

Calcolare quindi il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa pari a zero. Nell'esempio il costo della raccolta è quindi lo 0,55%.

Flussi di cassa attualizzati con il tasso di interesse 0,55%:

- Emissione: +99
- Anno 1: $-0,348 = -0,35 / (1 + 0,0055)$
- Anno 2: $-0,346 = -0,35 / (1 + 0,0055)^2$
- Anno 3: $-0,344 = -0,35 / (1 + 0,0055)^3$
- Anno 4: $-0,342 = -0,35 / (1 + 0,0055)^4$
- Anno 5: $-97,619 = -100,35 / (1 + 0,0055)^5$

La somma dei flussi è pari a 0.

Esempio 5: modalità di segnalazione del costo della raccolta determinato sulla base di un tasso fisso per un titolo a tasso strutturato con floor

Supponendo di avere un titolo di debito con le seguenti caratteristiche:

- Valore nominale: 100
- Prezzo di emissione (netto ricavo): 99
- Durata del titolo: 5 anni
- Frequenza cedole: annuale
- Cedole su base annua (stima all'emissione): 2%
- Floor: 2%
- Data di regolamento: 31/01/2018
- Commissioni pagate dall'emittente (es: collocamento, strutturazione, costi legali): 3% all'emissione
- Costo stimato della copertura: 0,5% l'anno
- Le cedole del titolo sono legate all'andamento di un indice azionario ed è presente un floor.
- Per coprire eventuali scenari di aumento delle cedole, l'emittente stipula con un soggetto terzo un contratto di copertura che lo assicura da tali aumenti. In tal modo l'emittente fissa all'emissione i suoi flussi di cassa futuri.

Allora:

Prezzo di emissione detratte le commissioni e tenuto conto del costo della copertura:

$$99 - 3 - 0,5 = 95,5$$

Flussi di cassa (ricavi con segno positivo):

- Alla data di emissione: $95,5 = 99$ (netto ricavo) $- 3$ (commissioni) $- 0,5$ (costo della copertura)
- Anno 1: $-2,5 = -2$ (cedola) $- 0,5$ (costo della copertura)
- Anno 2: $-2,5$
- Anno 3: $-2,5$
- Anno 4: $-2,5$
- Anno 5: $-102 = -2$ (cedola) $- 100$ (valore di rimborso)

Calcolare quindi il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di cassa pari a zero. Nell'esempio il costo della raccolta è 3,40%.

Flussi di cassa attualizzati con il tasso di interesse 3,40%:

- All'emissione: $+95,5$
- Anno 1: $-2,418 = -2,5 / (1+0,034)$
- Anno 2: $-2,338 = -2,5 / (1+0,034)^2$
- Anno 3: $-2,261 = -2,5 / (1+0,034)^3$
- Anno 4: $-2,187 = -2,5 / (1+0,034)^4$
- Anno 5: $-86,296 = -102 / (1+0,034)^5$

La somma dei flussi è pari a 0.

C.17. Come si deve calcolare il costo della raccolta in caso di titoli irredimibili?

Nel caso sia presente un'opzione di rimborso anticipato o di riacquisto, il costo della raccolta può essere calcolato ipotizzando che la data di scadenza sia la prima data in cui è possibile esercitare tale opzione. In alternativa il costo della raccolta può essere stimato considerando le probabilità di rimborso in ognuna delle possibili date di esercizio.

C.18. Nel caso di un titolo irredimibile, cosa si deve indicare nella scheda “Titoli a tasso variabile” in “Informazioni sul rendimento” come ultima “data fine applicazione spread” (RE012)?

Indicare il 31/12/2099.

C.19. Nel caso di un titolo irredimibile, cosa si deve indicare come data di scadenza per l’esercizio di una opzione di rimborso anticipato senza scadenza prefissata?

Indicare il 31/12/2099.

D – Strumenti finanziari strutturati

D.1. Si chiede di chiarire quali sono i prodotti finanziari strutturati e individuare una casistica dei prodotti in questione

La definizione di prodotti finanziari strutturati è data nelle Disposizioni 129. Di seguito si fornisce una casistica non esaustiva:

Obbligazioni strutturate
Obbligazioni commodity linked
Obbligazioni equity linked
Obbligazioni index linked
Obbligazioni inflation linked
Covered warrant strutturati
Investment certificates
Leverage certificates
ETC
ETN

D.2. Le cartolarizzazioni sono “strumenti finanziari strutturati” ai sensi del Provvedimento?

Le operazioni di cartolarizzazioni, anche se sintetiche, non sono “strumenti finanziari strutturati” ai sensi delle Disposizioni 129.

D.3. Come ci si aspetta che venga valorizzato il campo “Opzionalità di base”? Come ci si comporta nel caso di certificati che sono costituiti da un certo numero (maggiore di 1) di opzioni?

Il campo prevede tre possibili valori (CALL, PUT, ALTRO). Vanno indicate le caratteristiche dell’opzione più complessa.

D.4. Cosa bisogna indicare nel campo “Tipo di esercizio del derivato” per i certificati composti da più opzioni?

Vanno indicate le caratteristiche dell’opzione più complessa.

D.5. Per sottostanti basket come deve essere valorizzato il campo “Numero di sottostanti della componente derivativa” U= Unico o N= Almeno Due?

Se il sottostante è un indice, va segnalato U= Unico, se è un basket di più sottostanti va segnalato A= Almeno Due.

D.6. Per tipo payoff come deve essere valorizzato il campo “Componente derivativa path dependent” in caso di payoff annuale con data di osservazione specificata?

Se i payoff dei derivati della componente derivativa non dipendono dall’andamento dei sottostanti durante la vita dei singoli derivati ma solo dal valore dei sottostanti alla scadenza, allora la

componente derivativa non è da intendersi *path dependent* (ad esempio se la componente derivativa è la somma di più opzioni europee).

- D.7. Si richiedono maggiori specifiche sulla valorizzazione del campo “*Leva del titolo*”. Se un titolo è a capitale garantito ma il prezzo di rimborso è legato alla performance di un indice sottostante, si deve intendere a leva?

Per strumenti a leva si intendono gli strumenti per cui la variazione del prezzo del titolo dipende dalla performance del sottostante moltiplicata per un numero / i maggiore /i, in valore assoluto, di 1. Tali valori devono essere noti all’emissione. Di norma non tutti gli strumenti strutturati (certificates) sono a leva ai sensi delle Disposizioni 129. Sono a leva, ad esempio, i leverage certificates, alcuni ETC ed ETN (e.g. 2x o -2x). Per gli altri strumenti, se non a leva, si deve indicare “Leva minima = 1”, “Leva massima = 1” e “Tipo leva = 3 - Altro” e “Base di calcolo = A - Altro”.

- D.8. Per i titoli *asset backed securities* (ABS), i titoli *commercial e residential mortgage backed securities* (CMBS e RMBS) devono essere segnalate le informazioni di cui alla Sezione 3?

Le informazioni di cui alla Sezione 3 non sono richieste per ABS, CMBS e RMBS.

E – Altre informazioni quantitative

- E.1. In relazione ai dati da segnalare trimestralmente successivamente all’emissione (e.g. numero di certificati, prezzo di negoziazione), tenuto conto dell’onerosità della richiesta, è possibile chiedere una deroga per questa tipologia di informazioni?

L’informazione è obbligatoria solo per i titoli emessi. Per i titoli collocati la segnalazione è dovuta solo nel trimestre in cui il titolo è collocato.

- E.2. In relazione all’importo collocato o sottoscritto, è possibile semplificare/aggiungere le categorie di investitori, limitandosi a (1) importo collocato su rete Retail (2) importo su istituzioni centrali e investitori istituzionali?

Non è possibile aggiungere ulteriormente le categorie.

- E.3. Che cosa bisogna indicare nelle voci relative all’importo collocato o sottoscritto, l’importo in valuta oppure la percentuale sul totale emesso?

Per ciascuna categoria va indicato l’importo collocato o sottoscritto in unità di valuta.

- E.4. Per “*Numero di certificati in circolazione*” si intende il totale dell’emesso, oppure l’ammontare emesso al netto di quanto presente nel book del trader?

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata da:

- emittente residente, si intende il totale emesso al netto dei titoli invenduti o riacquistati;
- emittente non residente, si intende il totale emesso al netto dei titoli invenduti o riacquistati per la sola parte riconducibile al mercato italiano;
- collocatore, si intende il totale collocato in Italia cumulato fino alla data di fine trimestre.

- E.5. Per “*Numero di certificati in circolazione*” si deve intendere il numero dei certificati collocati dal soggetto o il circolante complessivo? Le segnalazioni saranno ripetute trimestralmente per tutta la vita degli strumenti? Saranno estese anche a quei certificati che risultano trasferiti alla banca da altre società con il passaggio della clientela?

Per i partner operanti con ruolo “emittente” la segnalazione è dovuta trimestralmente per tutta la vita degli strumenti e riguarda il circolante complessivo. Per i partner con ruolo “collocatore” la segnalazione riguarda solamente la quota di collocato di propria competenza ed è dovuta solamente al

termine del trimestre in cui si sia dato inizio alle negoziazioni, per i titoli destinati alla quotazione, o al termine dei trimestri all'interno dei quali sia avvenuto il collocamento, per i titoli non destinati alla quotazione. In questo caso va segnalato il totale collocato a partire dalla data di inizio collocamento fino alla data di fine trimestre.

E.6. Per "Prezzo di negoziazione" si fa riferimento al prezzo di chiusura?

Si fa riferimento al prezzo di chiusura, quando disponibile.

E.7. Che cosa intendete nella sezione 4 (titoli *multilisted*), quando indicate di riportare il prezzo del mercato più significativo? Sulla base di quale criterio dobbiamo basarci per dire che un mercato è il più significativo: liquidità, *spread bid-ask*, volumi scambiati, numeri dei *market makers* o semplicemente il mercato principale di quotazione?

Il mercato più significativo è individuato dal segnalante tenendo conto a esempio del numero di transazioni, dei volumi scambiati, della liquidità del mercato anche in termini di *spread bid-ask*.

E.8. La richiesta relativa all'ammontare dei rimborsi anticipati a seguito di riacquisto è molto onerosa, specialmente in caso di riacquisti parziali e non a seguito di offerte pubbliche di riacquisto; è possibile indicarla come "opzionale"?

L'informazione per il ruolo "collocatore" non è dovuta. Inoltre gli emittenti bancari residenti non devono inviare la segnalazione, poiché già disponibile in Matrice dei Conti.

E.9. In caso di *direct listing* di obbligazioni, come bisogna ripartire l'importo collocato o sottoscritto tra le varie tipologie di investitori?

Nel caso in cui non si conosca la tipologia di investitore, il soggetto segnalante potrà utilizzare il campo "Altro" (in Italia e all'estero). Il campo "Altro" può essere utilizzato: per il *direct listing*, in presenza dei cosiddetti conti "X" (quando il *lead manager* di un sindacato di collocamento non conosce il nome e/o il paese del cliente presentato da un altro membro del sindacato) e per altri possibili casi residuali.

E.10. Nel caso di titoli ABS partly-paid, cosa bisogna indicare nei campi relativi all'importo collocato o sottoscritto?

Nel caso di titoli ABS partly-paid va segnalato di volta in volta l'importo effettivamente regolato con gli investitori secondo i criteri descritti nella Sezione 4. Va segnalato il totale cumulato fino all'ultima data di regolamento.

E.11. Nel caso di titoli collocati diversi da certificates, covered warrants, ETC ed ETN, le banche residenti devono segnalare le voci relative all'importo collocato o sottoscritto?

Per le banche residenti che già segnalano i titoli per i quali svolgono attività di collocamento (voci 41403 e 41404 della Matrice dei conti) la segnalazione non è dovuta.

E.12. Nel caso di titoli collocati in fasi successive cosa si deve indicare nei campi relativi all'importo collocato o sottoscritto?

Nei campi relativi all'importo collocato o sottoscritto deve essere segnalato il **totale cumulato a partire dalla data di inizio collocamento**.

E.13. Nel caso di riaperture di titoli obbligazionari (tap issue) con un nuovo ISIN, cosa si deve indicare nei campi relativi all'importo collocato o sottoscritto?

Nei campi relativi all'importo collocato o sottoscritto deve essere segnalato il **totale cumulato a partire dalla data di inizio collocamento del titolo originario**. Si veda anche A.29

F – Tempistiche

- F.1. Per le *Segnalazioni trimestrali*, cosa succede nel caso dei certificati che prevedono possibilità di liquidazione automatica anticipata (al verificarsi di determinate condizioni)? Vengono eliminati dalle segnalazioni oppure bisogna valorizzare l'ammontare *outstanding* pari a 0?

Andrà indicato 0 in caso di chiusura anticipata e, per i trimestri successivi fino alla scadenza, la segnalazione non sarà dovuta.

- F.2. E' possibile uniformare la periodicità delle segnalazioni (e.g. trimestrale su tutti gli strumenti)?

Il contenuto e la modalità di raccolta delle segnalazioni sono stati definiti tenendo presente che la Banca d'Italia già acquisisce informazioni sugli strumenti finanziari nell'ambito dello svolgimento del servizio di codifica ISIN e della gestione dell'Anagrafe Titoli. Come per Anagrafe Titoli la segnalazione anagrafica è "ad evento". Sono previste segnalazioni trimestrali per alcune tipologie di titoli.

- F.3. Con l'entrata in vigore delle disposizioni sarà previsto anche un obbligo informativo per i collocamenti effettuati prima del 1° ottobre 2016?

L'obbligo informativo vale per tutti i titoli con data di regolamento o di emissione successiva al 30 settembre 2016. La segnalazione è dovuta, ad esempio, per un titolo collocato nel mese di settembre ma regolato il 1° ottobre.

- F.4. Riguardo le segnalazioni anagrafiche della Sezione 1, la segnalazione va inviata esclusivamente all'emissione del titolo o necessita di aggiornamenti successivi?

Le informazioni della Sezione 1 vanno inviate di norma all'emissione del titolo e non necessitano di aggiornamenti successivi. Tuttavia esiste la possibilità di segnalare correzioni e/o una variazioni ai dati della Sezione 1.

- F.5. Quando dovrà avvenire la prima segnalazione per i certificate già emessi ora? Già il 20-10-2016 o si partirà direttamente il 20-01-2017 ovvero dopo la chiusura del primo trimestre?

Le disposizioni si applicano ai soli titoli emessi/regolati dopo la data di entrata in vigore (1° ottobre 2016). Inoltre si precisa che le informazioni anagrafiche (Sezione 1) vanno inviate secondo le modalità indicate al paragrafo 3. Contenuto e modalità della segnalazione del Provvedimento.

- F.6. Spetta ad ogni soggetto decidere in quale data vuole presentare la segnalazione tra data di regolamento e data di emissione?

Sì, ogni soggetto può decidere in autonomia.

- F.7. Cosa si intende con "deposito del prospetto presso l'autorità competente"?

Si intende il deposito delle condizioni definitive.

FAQ relative all'invio della segnalazione

G – Procedura FE129 e INFOSTAT

- G.1. In che modo è possibile effettuare le segnalazioni 129?

Le segnalazioni 129 devono essere effettuate tramite la procedura FE129, un'applicazione on-line sviluppata dalla Banca d'Italia, disponibile all'interno della piattaforma INFOSTAT.

- G.2. Come si accede alla procedura FE129?

Per accedere alla procedura FE129 è necessario richiedere l'accredimento seguendo le [istruzioni per l'accredimento](#).

Le società che al 1° Ottobre 2016, data di avvio delle segnalazioni ex art.129 TUB, risultavano accreditate alla procedura FEAT (Front End Anagrafe Titoli) sono state automaticamente accreditate alla procedura FE129 secondo le seguenti modalità:

- gli utenti **gestori** FEAT sono diventati automaticamente gestori FE129;
- gli utenti **operatori** FEAT non sono stati autorizzati alla procedura FE129 e devono richiedere la delega ai propri utenti gestori per operare nella procedura FE129.

G.3. Che cosa è FEAT? Che differenza c'è tra FEAT e FE129?

FEAT (Front End Anagrafe Titoli) è un'applicazione on line, anch'essa disponibile all'interno della piattaforma INFOSTAT, che permette di effettuare operazioni di richiesta ISIN, censimento ISIN e comunicazione di aggiornamenti su informazioni anagrafiche di titoli emessi da soggetti residenti o accentrati in Italia, secondo le disposizioni dello standard ISO 6166. Tali operazioni rientrano tra le attività fornite dalla Banca d'Italia nell'ambito del *Servizio di Codifica Strumenti Finanziari*.

FE129 (Front End 129) permette di effettuare le segnalazioni ex art.129 TUB e permette inoltre di effettuare le stesse operazioni previste da FEAT. La procedura FE129 è stata infatti sviluppata dalla Banca d'Italia in un momento successivo rispetto a FEAT e ne condivide molte caratteristiche. L'approccio integrato tra le due procedure deriva dal fatto che molte delle informazioni richieste dalle segnalazioni ex art.129 TUB sono comuni a quelle richieste nell'ambito del *Servizio di Codifica Strumenti Finanziari*.

Le due procedure costituiscono il *Servizio di codifica strumenti finanziari e segnalazioni ex art.129 TUB*.

G.4. Esiste un unico modulo di richiesta accreditamento sia per FEAT che per FE129?

Sì, il modulo di richiesta di accreditamento è unico e permette l'accesso al Servizio di codifica strumenti finanziari e segnalazioni ex art.129 TUB.

G.5. Sono un partner FEAT, mi devo accreditare anche a FE129?

No, le società accreditate a FEAT sono automaticamente accreditate anche a FE129 (vedi risposta G.2 e G.4).

G.6. Posso accreditarmi come partner solo a FE129?

No, l'accredimento è unico e vale sempre per entrambe le procedure.

G.7. Un utente gestore FEAT è quindi anche gestore FE129?

Sì, ogni utente gestore FEAT è sempre anche gestore FE129. Lo stesso NON vale per gli utenti operatori, i quali devono richiedere ai propri utenti gestori una delega diversa per ciascuna applicazione.

G.8. Sono un utente FEAT, come mai vedo FEAT ma non vedo FE129 tra le applicazioni disponibili all'interno del menù INFOSTAT?

Se non è possibile visualizzare FE129 tra le applicazioni disponibili significa che si è utente **operatore** e si deve richiedere delega ad un utente **gestore** per poter vedere l'applicazione.

G.9. Come posso sapere se sono utente gestore o operatore?

All'interno di INFOSTAT, cliccare su "Gestione abilitazioni" -> "Lista abilitazioni attive". All'interno della schermata saranno visualizzati tutti i partner ed i relativi ruoli per cui si è abilitati.

G.10. Sono un utente e vorrei sapere quali sono gli utenti gestori abilitati ad operare per il mio partner, come devo fare?

Gli utenti gestori possono visualizzare tutti gli utenti (gestori ed operatori) del partner tramite la funzione "Gestione abilitazioni" di INFOSTAT. Gli utenti operatori e gli utenti non ancora accreditati possono rivolgersi per avere informazioni sui propri utenti gestori a rdvi.helpdesk@bancaditalia.it.

G.11. Dove si possono trovare ulteriori informazioni per l'accreditamento a FEAT / FE129?

Il documento "[Indicazioni operative per l'accesso al servizio di codifica e segnalazioni art. 129](#)".

G.12. Dal momento che le segnalazioni 129 sono raccolte attraverso la piattaforma INFOSTAT, è prevista l'assegnazione di un numero maggiore di accessi / utenze?

La piattaforma INFOSTAT prevede di default un numero limitato di utenze per Partner. Al raggiungimento del numero massimo disponibile è possibile richiederne l'aumento inviando richiesta all'helpdesk INFOSTAT.

G.13. In FE129 è possibile alimentare automaticamente le maschere di data-entry?

Sì, attraverso la funzione "Importa" è possibile caricare nell'applicazione file csv o xml. Per i Titoli di Debito i dati importati possono riguardare **un solo** strumento finanziario. Per i Certificates, ETC, ETN, Covered Warrant e Leverage Certificates è invece possibile caricare i dati relativi ad una molteplicità di titoli della stessa tipologia.

G.14. E' possibile inviare i dati di più titoli in un unico flusso informativo?

Sì, ma solamente per l'invio delle informazioni relative a Certificates, ETC, ETN, Covered Warrant e Leverage Certificates è prevista la possibilità di caricare massivamente i dati relativi a più titoli (vedi anche risposta G.13).

G.15. E' prevista la possibilità di alimentare INFOSTAT senza data-entry manuale? Ad esempio tramite download dei dati partendo da un file di colloquio che le banche metterebbero a disposizione in modalità ftp su un server dedicato di Banca d'Italia?

Non è prevista la modalità A2A. Si prevede la possibilità di segnalare su base massiva Certificates, ETC, ETN, Covered Warrant e Leverage Certificates ma sempre utilizzando una modalità U2A, ossia tramite applicazione FE129/FEAT.

G.16. Esiste una manualistica da consultare per l'utilizzo di FE129?

Sì, data l'estrema somiglianza tra le due applicazioni, la manualistica FE129 è comune a quella FEAT. Sul sito della Banca d'Italia sono disponibili:

- le "[Istruzioni per la compilazione dei messaggi FEAT e FE129](#)", che descrivono tipologia, contenuto e modalità di compilazione delle comunicazioni inviabili alla Banca d'Italia attraverso le due applicazioni;
- il "[Manuale Operativo FEAT e FE129](#)", contenente le istruzioni operative per l'utilizzo delle due applicazioni.

H – Soggetto segnalante

H.1. Se l'offerta in Italia avviene tramite una banca con sede all'estero, sebbene la banca sia presente con succursali in Italia, è possibile inviare la segnalazione tramite le sedi estere?

Sì, l'applicazione è disponibile anche in inglese.

H.2. Si può delegare a terzi l'invio della segnalazione?

Il soggetto segnalante deve accreditarsi come partner all'applicazione FE129 e, in seguito, può abilitare soggetti terzi all'invio della segnalazione. Si ricorda che il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

Varie

I.1. Laddove le informazioni richieste non sono individuabili perché non rientrano nella specifica attività svolta, è possibile introdurre la dizione "*Not Applicable*"?

Di norma tutti i campi dell'applicazione devono essere compilati.

I.2. E' possibile avere una lista di contatti per le varie sezioni delle info richieste, oltre che contatti per le attività operative?

Per informazioni sui campi FE129: FE129@bancaditalia.it

Per informazioni sui campi FEAT: FEAT@bancaditalia.it